

## **STATUTO**

### **COOPERATIVA SOCIALE DINAMICA - ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV VIA  
MORELLO 7

Numero REA: TV - 316692

Codice fiscale: 04022260261

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 22-12-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.N. 25089 RACC.N.7858-----

-----STATUTO DELLA-----

-----SOCIETA' "COOPERATIVA SOCIALE DINAMICA - onlus"-----

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE-----

E' costituita, con sede in Castelfranco Veneto (TV), la società:-----  
"COOPERATIVA SOCIALE DINAMICA - onlus".-----

ART. 2 - DURATA-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.-----

ART. 3 - NORME APPLICABILI-----

La Società, costituita quale Cooperativa Sociale, è disciplinata innanzi-  
tutto dalla legge 8 novembre 1991 n.381 e recepisce, altresì, le norme  
contenute nei decreti legislativi emanati sulla base della legge delega  
n.119 del 13 giugno 2005 (Disciplina dell'"impresa sociale"). -----  
Inoltre, la Cooperativa, ai sensi dell'articolo 10 - comma 8 del D.Lgs. 4  
dicembre 1997 n.460 - è considerata "Organizzazione Non Lucrativa di Uti-  
lità Sociale", della quale utilizzerà la relativa normativa, se più favo-  
revole rispetto alla speciale.-----

La Cooperativa, già considerata a mutualità prevalente, ai sensi  
dell'art.111 septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile,  
opererà, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2512 del co-  
dice civile.-----

Alla Cooperativa, oltre quanto previsto nelle citate leggi, nel presente  
statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le altre leggi speciali  
in materia (e, in particolare, la legge 3 aprile 2001, n.142 per il "so-  
cio lavoratore" e la legge 12 marzo 1999 n.68, per il diritto al lavoro  
dei disabili), le norme contenute nel Titolo VI del codice civile e, per  
quanto in esso non previsto, le disposizioni sulla **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, in quanto compatibili.-----

ART. 4 - SCOPI -----

La Cooperativa, ai sensi della legge n.381/1991, ha lo scopo di persegui-  
re l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integ-  
razione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di-  
verse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate  
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite  
dall'articolo 4 della suindicata legge e di soggetti "svantaggiati" e  
"disabili", come definiti dal Regolamento CEE n.2204 del 12 dicembre  
2002.-----

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, pre-  
valentemente, delle prestazioni lavorative dei soci (che instaurano con  
la stessa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, come disposto dalla  
Legge 3 aprile 2001, n.142), ma potrà anche avvalersi delle prestazioni  
di terzi.-----

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del  
Movimento Cooperativo, aderendo su delibera del consiglio d'amministra-  
zione, a consorzi e ad organismi che attuano iniziative di attività mu-  
tualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----

ART. 5 - OGGETTO-----

La Cooperativa, nel rispetto delle norme inerenti alla materia ed escluso  
comunque l'esercizio delle attività riservate per legge a soggetti muniti  
di particolari requisiti e da essa non posseduti, ha per oggetto le atti-

vità di:-----

- \* promozione e sviluppo di una cultura di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio attraverso realizzazione e cura di percorsi turistici e ricerca di documentazione e tradizioni del luogo; -----
- \* conservazione, restauro e manutenzione dei beni artistici;-----
- \* gestione di campeggi, parcheggi, giardini, aree attrezzate ed impianti sportivi;-----
- \* pulizia, sanificazione, disinfestazione e disinfezione di locali di qualsiasi tipo, inclusi gli ambulatori medici;-----
- \* gestione di centralini, di call center, di biglietterie, di uffici stampa e di pubbliche relazioni in genere; -----
- \* gestione cimiteriale;-----
- \* traduzione di testi;-----
- \* allevamento di animali, gestione di stalle, scuderie, maneggi, anche con possibilità di ippoterapia e pet therapy;-----
- \* promozione e formazione di abilità e valorizzazione della manualità, finalizzate all'avvio di attività artigianali di ogni tipo, con commercio dei beni prodotti;-----
- \* promozione dell'immagine e del marketing aziendale mediante azioni pubblicitarie, elaborazioni grafiche e multimediali e ricerche di mercato;--
- \* compravendita, manutenzione hardware e software nonché elaborazione, programmazione e stampa;-----
- \* editoria, con pubblicazione di ricerche e studi di interesse sociale, tecnico, storico-artistico, di interesse per la comunità, ma con esclusione della pubblicazione di quotidiani;-----
- \* organizzazione di attività didattica e di corsi di formazione, anche in collaborazione con Regioni e Fondo Sociale Europeo;-----
- \* consulenza di qualsiasi tipo nei settori in cui opera e "counselling";-
- \* noleggio, riparazione e restauro di attrezzature ed ausili medici;-----
- \* gestione di mense e di lavanderie ed attività ad esse connesse;-----
- \* facchinaggio e trasporto di cose o persone, anche per conto terzi e servizi di logistica in genere;-----
- \* servizi amministrativi, gestionali e contabili per conto terzi, compresa la catalogazione, l'inventario, il riordino e la gestione di biblioteche ed archivi di qualsiasi genere;-----
- \* raccolta, diversificazione, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti organici, inorganici, chimici e pericolosi;-----
- \* ristorazione e prestazione di ogni tipo di servizio inerente la produzione, la distribuzione e la vendita di alimenti, nonché la somministrazione di bevande; -----
- \* gestione di magazzini e depositi di qualunque genere e tipologia;-----
- \* custodia e gestione di aree e di beni mobili ed immobili;-----
- \* floricoltura, orticoltura e viticoltura;-----
- \* lavorazione, trasformazione e commercio dei beni prodotti.-----

La Cooperativa potrà predisporre segni distintivi con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni potranno essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente, ma non esclusivamente, scelti tra cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini alle proprie.-----

La Cooperativa potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-

gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/1992 e delle successive norme integrative e/o sostitutive.-----

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.-----

La Cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----

#### ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI-----

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore ai minimi previsti dalle leggi speciali applicabili alla società.-----

I soci possono essere:-----

##### 1) **COOPERATORI**:-----

- a) persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro prestazione per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori di lavoro partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.---
- b) Ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali; -----

2) **VOLONTARI**: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; 3) **FRUITORI** : persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono, direttamente o indirettamente, dei servizi della Cooperativa, nonché associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

4) **SOVVENTORI**: sia persone fisiche che giuridiche, ai sensi dell'art. 4 della legge n.59 del 31 gennaio 1992. -----

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.-----

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 100= (Euro cento) ciascuna.-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----  
Esse devono essere comunque offerte in prelazione agli altri soci ed alla società.-----  
La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.-----  
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----  
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----  
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----  
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----  
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----  
c) il termine minimo di durata del conferimento;-----  
d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;-----  
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----  
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto fino a conferimento di capitale pari ad € 3.000= (Euro tremila); l'organo amministrativo stabilirà la quantità di voti per conferimenti superiori a tale cifra, sulla base di regolamento interno.-----  
I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano oltre a ragione sociale e sede, partita iva e codice fiscale, la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea, .-----  
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori.-----  
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----  
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.----  
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.--  
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci

sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

5) **SPECIALI**-----

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.-----

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale, nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento -----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta, comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissioni di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. -----

In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.-----

-----\* \* \* \* \*-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.-----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti, previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza

agli scopi sociali della stessa.-----

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI-----

**Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di**

**amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:-----**

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;-----
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità a quanto previsto dal presente statuto ed apposito regolamento;-----
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; -----
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria;-----
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali deve attestare di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà inoltre contenere:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.-----

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2 della Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per i soci cooperatori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. -----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza.-----

L'ammissione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda.-----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.-----

In caso di rigetto, il consiglio di amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni. -----

Il proponente, può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci sono obbligati:-----

- a) al versamento della quota sottoscritta (e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea) con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione;-----
- b) al versamento della tassa di ammissione, se stabilita dal Consiglio di Amministrazione;-----
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

I soci in particolare:-----

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;-----
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

Le deliberazioni dell'assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.-----

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi di legge.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.-----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

#### ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, precisando chi sia l'acquirente. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare la procedura arbitrale.-----

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, nonché per causa di morte, se trattasi di socio persona fisica, e per scioglimento o liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica.-----

ART.11 - RECESSO-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro nell'ambito della cooperativa - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;-----
- d) a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota.-----

È vietato in ogni caso il recesso parziale.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.-----

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

Qualora i presupposti non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale.----

***Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*** -----

ART. 12 - ESCLUSIONE-----

***L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:***-----

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;***-----
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;***-----
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, di cui all'art.6;***-----
- 4) che abbia visto risolto il rapporto di lavoro:***-----

***a. subordinato***-----

- 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa***-----
- 2. per mutuo consenso***-----
- 3. per dimissioni, anche in periodo di prova***-----
- 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo***
- 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con o senza conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro***-----

***b. diverso da quello subordinato***-----

- 1. per mutuo consenso***-----
- 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio***-----
- 3. per inadempimento contrattuale da parte del socio***-----
- 4. per inadempimento contrattuale da parte della cooperativa.***-----
- 5) che, se socio di cui alla L. n.142 del 2001, sia in possesso dei re-***

**quisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;** -----

**6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;**-----

7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;-----

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;-----

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;-----

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.-----

**Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.**-----

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento da parte del socio della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.-----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.-----

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

**ART. 13 - MORTE DEL SOCIO**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso della quota, come sotto precisato, dietro presentazione di atto notorio o di altra idonea documentazione dalla quale risulti la loro legittimazione.-----

**ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE**-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota sociale, aumentata delle somme eventualmente collegate alla rivalutazione e ristorno, a norma del presente statuto. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.-----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa

fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----  
Per la quota assegnata al socio (o agli eredi del socio defunto) mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.-----  
I soci receduti o esclusi e gli eredi/legatari del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.-----  
ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI-----  
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena l'acquisizione da parte della società. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.-----  
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----  
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----  
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----  
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----  
ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI-----  
Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea, tenendo conto della natura (subordinata o meno) del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.-----  
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.-----  
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazio-

ne in base alle esigenze produttive.-----  
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.-----  
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.-----  
-----\* \* \* \* \*-----

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sottoscritto dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di € 25 (venticinque) e dall'eventuale sovrapprezzo e dai conferimenti dei soci sovventori;-----
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate, come precedentemente indicato;-----
- c) da ogni altra riserva o fondo costituiti e/o previsti per legge, anche a copertura di eventuali e particolari rischi o oneri futuri;-----
- d) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;-----
- e) dalla riserva straordinaria.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.-----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.-----

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. -----  
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.-----

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.-----

Il bilancio può essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. -----

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata.-----

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):-----

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- b) la qualifica / professionalità;-----
- c) i compensi erogati;-----
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- e) la produttività e la flessibilità intesa anche come disponibilità;-----
- f) il tempo di permanenza nella cooperativa;-----
- g) la partecipazione ad attività sociali integrative.-----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

ART. 19 - DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;-----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;---
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci, in misura non superiore ai limiti di legge previsti in materia;--
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;-----
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto b), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla riserva legale.-----

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.-----

-----\* \* \* \* \*-----

ART. 20 - ORGANI SOCIALI-----

Sono organi della società:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
- b) l'organo amministrativo;-----
- c) il collegio sindacale;-----
- d) l'organo di controllo contabile.-----

ART. 21 - ASSEMBLEA-----

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano. -----

A ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, anche a mano (o altro mezzo di comunicazione idoneo, a parere del consiglio di amministrazione, a garantire la prova dell'avvenuta ricezione), sms, e mail, fax, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

La convocazione s'intenderà validamente eseguita anche quando l'avviso pervenga ai soci almeno due giorni prima dell'adunanza se dallo stesso risultino ragioni di urgenza.-----

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori (e sindaci o revisore, se nominati), sono presenti o informati della riunione e può deliberare se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori (i sindaci o il revisore, se nominati), non presenti in assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale.-----

ART. 22 - ASSEMBLEA DEI SOCI -----

I soci, riuniti in Assemblea, decidono su ogni materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza. -----

In particolare l'assemblea:-----

- 1) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- 2) nomina e revoca gli amministratori e determina gli eventuali compensi;-----
- 3) nomina (se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno) e revoca i componenti del collegio sindacale, designandone il presidente e determinandone i compensi;-----
- 4) nomina (se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno) un revisore contabile, ai sensi dell'art.2409 bis del codice civile;-----
- 5) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;-----
- 6) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte; -----
- 7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.-----
- 8) decide sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

L'assemblea decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla sua approvazione.-----

ART. 23 - DIRITTO DI VOTO-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.-----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, salvo quanto precisato per i soci sovventori.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di altri tre soci, mentre il socio speciale non può essere rappresentante. -----

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.-----

#### ART. 24 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

L'Assemblea è regolarmente costituita: -----

- in *prima convocazione* quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;-----

- in *seconda convocazione* qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. -----

Pertanto, per la modificazione dell'atto costitutivo, l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea, mentre per le modifiche della "clausola compromissoria" occorre la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti potranno recedere entro novanta giorni. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dalla stessa assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.-----

#### ART. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

#### ART. 26 -VERBALE DELLE DELIBERAZIONI-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e, se assemblea ordinaria, dal segretario. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea; l'identità dei partecipanti (eventualmente anche in allegato); le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti (eventualmente anche per allegato). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

-----\* \* \* \* \*-----

#### ART. 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

**La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.**-----

Possono essere nominati anche i terzi, la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.---

Qualora gli Amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell'interesse della società, i nuovi Amministratori sono obbligati a sollevarli da dette garanzie, che saranno da loro assunte. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.----

Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli Amministratori dovranno accettare in modo espresso la clausola arbitrale prevista dal presente statuto. -----

ART. 28 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.-----

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

ART. 29 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax, sms o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di ac-

certare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

**ART.30 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO-----**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

**ART.31 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.-----

**ART.32 - RAPPRESENTANZA-----**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

-----\* \* \* \* \*-----

**ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE-----**

Il Collegio Sindacale, se nominato (per volontà dell'assemblea o per obbligo di legge), si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale designa, altresì, il Presidente.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a

società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.-----  
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

#### **ART. 34 - CONTROLLO CONTABILE-----**

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se questo non è costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, se obbligatorio per legge o se voluto dall'assemblea, è esercitato, ai sensi del primo comma dell'art.2409 bis del codice civile, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel detto registro.-----

#### **ART. 35 - LIQUIDATORI-----**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.---  
I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto. -----

#### **ART. 36 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, come sopra previsto;-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.-----

-----\* \* \* \* \*-----

#### **ART.37 - CLAUSOLA ARBITRALE-----**

Le controversie fra i soci o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha sede.-  
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/2003.-----

L'arbitro decide secondo diritto, nel termine di tre mesi dall'accettazione, salvo che il termine sia prorogato per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento dell'accettazione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. L'arbitro, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

La parte che attiva la procedura, deve anticipare le relative spese. ----

-----\* \* \* \* \*-----

#### **ART.38 - REGOLAMENTI**-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, che saranno approvati dall'assemblea, ai sensi di legge.----

#### **ART.39 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE**-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa: -----

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dalla detta norma; -----

(b) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; -----

(c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Tutte le "clausole mutualistiche" contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere osservate.-----

Firmato: Denis Fresch-----

Lukac Mirijana-----

Esposito Vincenzo-----

Aldo Drigo-----

Torresin Luigina-----

Patrizia Piazza-----

Adriana Selfo-----

Stocco Massimo-----

Cristina Santi-----

Morena Volpato-----

Rita Dominijanni Notaio-----

"Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art.20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che si trasmette al Registro delle Imprese".-----